

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2554-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE DONATI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1963 (V. Stampati nn. 382, 458, 1208, 2361, 3631, 3644, 3655)

d'iniziativa dei deputati RUSSO Salvatore, ROFFI, DE GRADA, DE LAURO MATERA Anna, MAGLIETTA, GRASSO NICOLOSI Anna, SCIORILLI BORRELLI (382); COLITTO (458); MAROTTA Vincenzo, FUSAR), LEONE Raffaele (1208); BUZZI, RAMPA, PATRINI e PERDONA' (2361); BADINI CONFALONIERI (3631); ORLANDI (3644); FUSARO, BALDELLI (3655)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 1963*

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1963

Riliquidazione delle pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19, veniva profondamente modificato il sistema di retribuzione dei dipendenti statali e, in particolare, del personale docente della scuola italiana.

Tale innovazione portava profonde sperequazioni fra le pensioni di quanti già si trovavano collocati a riposo e quanti invece erano in attività di servizio alla data del citato decreto.

Questo stato di fatto determinò il ricorso alla Corte dei Conti di una quarantina di insegnanti elementari, i quali ottennero dalla seconda sezione giurisdizionale della Corte dei conti stessa, nella seduta del 1° aprile 1960, la sentenza n. 17540 con la quale la Corte dei conti riconosceva ai ricorrenti il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio e sulla base delle tabelle, degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dal citato decreto presidenziale numero 19.

Il Ministero della pubblica istruzione, in accordo col Ministero del tesoro, estendeva in via amministrativa, il trattamento di cui i ricorrenti alla Corte dei conti venivano a fruire agli altri insegnanti elementari collocati a riposo anteriormente al primo luglio 1956, compiendo così un atto di giustizia perequativa ed evitando una serie di ricorsi da parte degli interessati alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Ma in tal modo, se si sanava la posizione dei maestri elementari, si creava una sperequazione grave ai fini del trattamento pensionistico fra gli insegnanti elementari, che

vedevano riliquidata la loro pensione come sopra detto, e gli ispettori, i direttori didattici, i professori, i presidi e i direttori dei convitti nazionali che non ottenevano alcuna riliquidazione.

A questa grave lacuna intende far fronte il presente disegno di legge, il quale all'articolo 1 prescrive che per il personale direttivo e insegnante delle scuole medie, per il personale direttivo della scuola elementare e per i rettori dei convitti nazionali cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, le pensioni vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° luglio 1962, sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Purtroppo non è che un atto parziale di riparazione nei confronti della categoria, quello reso possibile dal presente disegno di legge.

Il relatore ritiene doveroso affrontare decisamente il problema e proporzionare il trattamento pensionistico, indipendentemente dall'epoca di collocazione a riposo, al trattamento attualmente esistente per il personale in effettivo servizio. Ma nell'impossibilità, in questo scorcio di legislatura, di affrontare nella sua totalità il grave problema, ritiene opportuno invitare i colleghi a dare il loro voto favorevole al presente disegno di legge che compie un sia pur modesto ma doveroso atto perequativo nei confronti di quanti furono collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956.

DONATI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica, nonché ai direttori didattici, agli ispettori scolastici ed ai rettori dei Convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1962 sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'at-

tribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2.

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1962-63 a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.